



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

DEL 11-07-2023

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **undici** del mese di **luglio** dalle ore 16:22 nella sala consiliare presso la sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 06.07.2023 prot. n. 12027, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **la cons. Tiziana Prete** in qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco, **Avv. Zuottolo Carmela**.

Dei consiglieri comunali sono **presenti n. 15** e **assenti n. 2 consiglieri**, come segue:

Zuottolo Carmela	P	Alfano Pasquale	P
Prete Tiziana	P	Gaito Enza	A
Iaquinandi Marco	P	Oliva Gerolamo	A
Calabrese Angela Maria	P	Farina Colomba	P
Oliva Andrea	P	Marrazzo Vincenzo	P
Grimaldi Franco	P	Calenda Maria	P
Barretta Francesca	P	Oliva Margherita	P
Vastola Lucia	P	Maiorano Luisa	P
Ciancia Mariano	P		

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Fabio Fariello.

Si passa al terzo punto all'o.d.g. ad oggetto: *"Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L 56/2023."*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto (**verbale n. 34**);

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Settore interessato, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separata votazione palese, dallo stesso esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Premesso che:

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", dispone che: "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*".

Viste le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le disposizioni dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*
 - a) *il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
 - b) *le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
 - c) *i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
 - d) *il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*
3. *A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*
4. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022;

Considerato che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione.

Considerato, inoltre, che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data a uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 446/1997;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi divenuti esecutivi alla data del 30/06/2022;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito di ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla Legge 56/2023”* che si compone di n. 11 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Art. 01 - Oggetto del regolamento
- Art. 02 - Oggetto della definizione agevolata
- Art. 03 - Procedura per la definizione agevolata
- Art. 04 - Effetti della dichiarazione
- Art. 05 - Versamenti degli importi dovuti
- Art. 06 - Perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 07 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 08 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 09 – Procedure cautelari o esecutive in corso
- Art. 10 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Art. 11 – Efficacia del regolamento;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di

difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

Visti:

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *"I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023"*;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità Contabile della proposta di che trattasi;

Dato Atto:

- del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 29/06/2023.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1. di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- 2. di approvare** il *"Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla Legge 56/2023"* composto di n. 11 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- 3. di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente;
- 4. di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve

essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto	
IL Presidente Tiziana Prete	IL Segretario Generale Dott. Fabio Fariello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa